

ANCE Caltanissetta

Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil - Caltanissetta

**CONTRATTO COLLETTIVO
PROVINCIALE DI LAVORO**

Stipulato il 30 Novembre 2007

Norme integrative del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 Maggio 2004
per i dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Caltanissetta





in Caltanissetta, addì 30 Novembre 2007

tra

L' ANCE Caltanissetta aderente a Confindustria Caltanissetta, rappresentata dai Sigg. : Geom. Michelangelo Geraci, Presidente, Dr. Turco Carmelo, Vice Presidente, Geom. Sciandra Gerlando, Vice Presidente, Geom. Bonasera Giovanni e Geom. Bruccoleri Massimiliano segretari verbalizzanti

e

La FENEAL-UIL rappresentata dai Sigg.: Stefano Cacciatore, Segretario Provinciale, Antonio Ciancio;

la FILCA-CISL rappresentata dai Sigg.: Francesco Iudici, Segretario Provinciale, Nunzio Mangione;

la FILLEA-CGIL rappresentata dai Sigg.: Ignazio Giudice, Segretario Provinciale, Francesco Antonio Cosca;

Viene stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro che sostituisce quello stipulato in data 26 Febbraio 2003

PREMESSA

Il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, nel fare realizzare maggiori benefici ai lavoratori, mette in evidenza l'esigenza per le imprese di potere programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi salariali assolutamente predeterminati per la durata del presente contratto.

Per l'attuazione di quanto sopra enunciato, corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e fare rispettare ai propri iscritti a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere, il presente contratto integrativo per tutto il periodo di relativa validità.

A tal fine il l'ANCE di Caltanissetta si impegna ad adoperarsi per l'osservanza da parte delle imprese delle condizioni pattuite, mentre le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate, a qualsiasi livello, compreso quello di azienda e di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto del presente contratto integrativo provinciale.

Nel quadro di quanto sopra convenuto, visto l'art. 38 del C.C.N.L. del 20 Maggio 2004.

Viene stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del C.C.N.L. stipulato in Roma il 20 Maggio 2004 tra l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e la Federazione Nazionale dei Lavoratori FENEAL, FILCA e FILLEA, da valere in tutto il territorio della provincia di Caltanissetta per tutte le imprese, anche artigiane, qualunque forma giuridica esse assumano, che svolgano le lavorazioni elencate nel citato C.C.N.L. eseguite in proprio, per conto di Enti Pubblici o di terzi privati, e per gli operai loro dipendenti.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]



LEGALITA' E LOTTA AL LAVORO NERO

Le parti si impegnano a concertare tutte le forme operative necessarie a ridurre in maniera significativa l'impiego irregolare della mano d'opera sulle territorio della provincia di Caltanissetta. A tal fine, concordano di utilizzare gli strumenti consentiti dalla legge e gli strumenti costituiti dagli enti paritetici per diffondere in modo capillare la cultura della legalità a partire dall'applicazione delle norme vigenti in materia di assunzioni e di sicurezza all'interno dei cantieri edili.

Il principale strumento per acquisire le informazioni e delineare strategie di contrasto alla illegalità ed al lavoro nero sarà l'osservatorio territoriale del mercato del lavoro delle costruzioni della provincia di Caltanissetta, con il compito di realizzare, di concerto con l'osservatorio nazionale previsto dal vigente C.C.N.L. , un sistema informativo e di rilevazione dei fenomeni dell'industria delle costruzioni al fine di accrescere la conoscenza e rappresentare un appropriato supporto alla concertazione a livello territoriale.

A tal fine l'osservatorio analizza ed elabora i seguenti dati:

- Evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilità, finalizzate con capitale privato;
- Evoluzione dell'offerta, analizzando la tipologia delle imprese ai livelli di concentrazione e di specializzazione;
- Andamento del mercato del lavoro con riferimento ai fabbisogni occupazionali, processi di ingresso nel settore, mobilità, tempi di occupazione, formazione professionale, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo;
- Andamento delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro.

L'Osservatorio inoltre si prefigge i seguenti compiti:

- 1) Concorrere a determinare condizioni vantaggiose per l'attuazione di nuovi investimenti o ampliamenti produttivi per il settore delle costruzioni e sugli effetti degli stessi sull'occupazione;
Possibili interventi di sostegno legislativo regionale ai programmi di sviluppo e dell'occupazione;
Interventi nei confronti delle Amministrazioni locali per un maggiore raccordo con le esigenze dell'impresa e del mondo del lavoro.
- 2) Monitorare e correggere il lavoro irregolare nelle sue varie manifestazioni, anche attraverso il ricorso agli istituti previsti dalle leggi vigenti;
- 3) Studiare sistemi d'incontro funzionale fra domanda e offerta del lavoro attraverso:
 - Una formazione adeguata alle reali esigenze delle imprese ed alla innovazione tecnologica con la ricerca di nuovi profili professionali e la valorizzazione di quelli esistenti;
 - Una verifica sulla effettiva e corretta applicazione delle leggi e degli accordi che in qualunque modo riguardino i rapporti di lavoro;
- 4) Stimolare studi di fattibilità di interventi mirati alla prevenzione del rischio sismico ed idrogeologico anche attraverso il coinvolgimento degli enti pubblici competenti.

In funzione del perseguimento degli obiettivi l'attività dell'osservatorio sarà articolata come segue:

- Una raccolta di dati mediante sistemi informatici destinata a soddisfare gli obiettivi da realizzare mediante il rilevamento sistematico, con periodicità costante, dei dati specifici di settore forniti sia dagli enti paritetici sia da altre fonti;
- Analisi specifiche sui temi congiunturali, individuati dalle parti stipulanti, destinate a fornire ulteriori elementi di approfondimento formativo.

Al fine di completare ed integrare i dati reperibili dalle fonti informative interne, saranno acquisiti anche dati ed elaborazioni sul settore delle costruzioni ricavati da :

- A) Enti pubblici sia istituzionalmente preposti a produrre strumenti conoscitivi, sia detentori di dati, allorché settoriali, in dipendenza delle loro attività;

11

Joe Min

ST

ST

h

2



- b) Banche dati specializzate in ricerche riguardanti il settore, dalle quali siano acquisibili informazioni d'interesse per il medesimo, centri di rilevazione dei dati sugli appalti pubblici nonché altre fonti individuabili;
- C) L'Osservatorio si avvale per il funzionamento di un Comitato esecutivo che verrà istituito dalle parti sociali con successiva comunicazione di n° 3 membri per la Sezione ANCE Caltanissetta e n° 3 membri in ragione di un rappresentante per ciascun sindacato provinciale, rispettivamente della FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL.

Art. 1 ORARIO DI LAVORO

Comma 1) Ai sensi dell' art. 5 del C.C.N.L. del 20 Maggio 2004, l'orario normale contrattuale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali per tutti i mesi dell'anno e viene ripartito su cinque giorni settimanali.

Comma 2) Le Imprese in relazione alle esigenze tecnico-produttive in questa sede non interamente prevedibili, potranno variare la distribuzione settimanale delle ore lavorative su sei giorni la settimana sempre che ne diano comunicazione all'apposito comitato tecnico paritetico previsto dall'art. 86 del vigente C.C.N.L. del 20 Maggio 2004.

Comma 3) Resta salvo quanto previsto dall'art. 10 del C.C.N.L. del 20 Maggio 2004 , in materia di recuperi.

Comma 4) Il suddetto orario normale di lavoro non si applica ai lavoratori addetti a lavori discontinui o semplice attesa o custodia o similari, il cui orario di lavoro è regolato dall'art. 6 del C.C.N.L. del 20 Maggio 2004;

Comma 5) Le parti convengono che fermo restando che va perseguita la massima occupazione nei cantieri, ricorrendo straordinarie esigenze di prestazioni di lavoro, riferite alla sicurezza degli impianti nei siti petrolchimici, si consente di derogare al limite delle ore straordinario previste dalle normative vigenti, provvedendo a darne comunicazione alle parti contraenti.

Art. 2 INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO PRODUZIONE

1. Con riferimento alla nota a verbale dell'art. 12 del C.C.N.L. 20 Maggio 2004 l'indennità territoriale di settore oraria rimane ferma nelle seguenti misure:

Operaio 4° livello.	0,58
Operaio specializzato.	0,54
Operaio qualificato.	0,48
Operaio comune.	0,41

el

F. M. L.

ST

ST

3



Guardiani, custodi, portieri, fattorini, inservienti e uscieri .	0,36
Guardiani, custodi, portieri con alloggio.	0,32

2. Ai sensi della nota a verbale dell'art. 46 del C.C.N.L. 20 Maggio 2004, il premio di produzione mensile per gli impiegati rimane fermo nelle seguenti misure:

1^ Categoria super	150,89
1^ Categoria	141,17
2^ Categoria	116,76
Assistente Tecnico già in 3^ categoria	101,99
3^ Categoria	92,38
4^ Categoria	83,66
4^ Categoria primo impiego	72,53

Art. 3

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

1. In conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. del 20 Maggio 2004, ed in applicazione della normativa prevista dall'art. 2 Decreto Legge 25 Marzo 1997, n° 67 convertito nella legge 23 Maggio 1997, n° 135, le parti sociali hanno istituito un ulteriore elemento economico territoriale nella misura del 5,70% da corrispondere in due tranches e precisamente del 3,70% a decorrere dal 1° Giugno 2007 e di un ulteriore 2,00% a decorrere dal 1° Gennaio 2008 da calcolare sui minimi di paga base per gli operai e sui minimi di stipendio per gli impiegati in vigore dal 1° Marzo 2006.
2. Al fine di confermare o variare la misura dell' elemento economico territoriale come previsto dal primo comma, le parti stipulanti si incontreranno entro il mese di Febbraio di ogni anno per tutta la durata del presente contratto e terranno conto dell' andamento congiunturale del settore edile della provincia di Caltanissetta, inteso quale incremento di produttività per valutare e fissare gli indicatori che, per il corrente anno 2007, consistono nel raffronto dell' andamento del presente anno e la media dei due anni immediatamente precedenti sulla base dei seguenti parametri :
 - Numero ore lavorate e denunziate alla Cassa Edile
 - Monte Salari denunziato alla Cassa Edile.
3. Pertanto, in attuazione di quanto previsto dagli art. 38 lett. d), commi quarto , quinto, sesto, settimo ed ottavo dell' art. sopra citato del vigente C.C.N.L. 20 Maggio 2004, a decorrere dal 1° Giugno 2007 l'elemento economico territoriale è fissato nei seguenti importi mensili :



**Retribuzioni orarie per gli operai delle imprese edili ed affini della
Provincia di Caltanissetta**

A decorrere dal 1° Giugno 2007

Operaio 4° livello.	0,72
Operaio specializzato.	0,66
Operaio qualificato.	0,60
Operaio comune.	0,51

Guardiani, custodi, portieri, fattorini, inservienti e uscieri .	0,46
Guardiani, custodi, portieri con alloggio.	0,41

A decorrere dal 1° Gennaio 2008

Operaio 4° livello.	0,82
Operaio specializzato.	0,76
Operaio qualificato.	0,68
Operaio comune.	0,58

Guardiani, custodi, portieri, fattorini, inservienti e uscieri .	0,52
Guardiani, custodi, portieri con alloggio.	0,47

U. S.

F. M. M.

[Signature]

[Signature]



**Retribuzioni orarie per gli impiegati delle imprese edili ed affini della
Provincia di Caltanissetta**

A decorrere dal 1° Giugno 2007

1^ Categoria super	176,90
1^ Categoria	159,21
2^ Categoria	132,67
Assistente Tecnico già in 3^ categoria	123,83
3^ Categoria	114,98
4^ Categoria	103,48
4^ Categoria primo impiego	88,45

A decorrere dal 1° Gennaio 2008

1^ Categoria super	200,84
1^ Categoria	180,76
2^ Categoria	150,63
Assistente Tecnico già in 3^ categoria	140,59
3^ Categoria	130,55
4^ Categoria	117,49
4^ Categoria primo impiego	100,44

li. h.

✗ M.L.



Art. 4 FERIE

Comma 1) Fermo restando quanto previsto dall' art. 15 del C.C.N.L. del 20 Maggio 2004, in applicazione del quarto comma dello stesso, si stabilisce che le ferie vengano godute, di norma, compatibilmente con le esigenze organizzative e tecnico produttive delle imprese, dai lavoratori aventi diritto come segue:

- Due settimane, tra il 1° Giugno e il 31 Ottobre di ogni anno;
- Una settimana durante il periodo di festività natalizie;
- Una settimana, secondo l'esigenza del lavoratore, con preavviso all'impresa di almeno 5 giorni, anziché una settimana durante le festività pasquali.

Comma 2) I lavoratori, per il periodo che residua dalle eventuali ferie collettive, possono chiedere, previo accordo con le imprese, una diversa articolazione dello stesso.

Comma 3) In caso di ferie per azienda, per cantiere o squadra, gli operai che non hanno maturato l'anzianità di servizio effettivamente prestato, sufficiente a coprire il periodo di ferie collettive si dovranno considerare esonerati dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo, fermo restando quanto stabilito in tema di frazionamento e di trattamento economico dal citato art. 15.

Art. 5 LAVORI IN ALTA MONTAGNA

1. Con riferimento all'art. 23 del C.C.N.L. 20 Maggio 2004, l'indennità per lavori eseguiti oltre i 1.200 metri sul livello del mare viene stabilita nella misura del 5% da conteggiarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 dello stesso C.C.N.L..
2. L'indennità di cui sopra non va corrisposta agli operai che risiedono nella stessa zona nel cui ambito territoriale si svolgono i lavori.

Art. 6 MENSE AZIENDALI

1. Nel richiamare l'art. 88 del C.C.N.L. 20 Maggio 2004, nelle condizioni ivi descritte e con i limiti appresso specificati, le imprese appronteranno le strutture necessarie per fare consumare ai propri dipendenti un pasto caldo in cantiere. Qualora nelle vicinanze del cantiere fosse esistente e funzionante una mensa consortile, i lavoratori usufruiranno del servizio per la consumazione di un pasto caldo a prescindere dal numero dei dipendenti in forza nel cantiere.
2. Il cantiere deve avere una durata minima di 12 mesi ed un numero di lavoratori a carattere continuativo di 40 unità. La richiesta per l'istituzione del pasto caldo deve essere sottoscritta da almeno la metà dei lavoratori e vincola nominativamente i richiedenti quanti altri si associno espressamente per tutto il periodo di erogazione del pasto caldo. La realizzabilità, le modalità applicative e la suddetta richiesta vanno definite tra le parti a livello di cantiere ed entro un mese dall'inizio del verificarsi delle condizioni di cui sopra.
3. Il concorso delle imprese al costo complessivo del pasto caldo sarà pari ai 2/3 con un limite massimo che varia da € 4,14 previsti C.C.P.L. del 26 Febbraio 2003, a € 4,35 previsti dall'accordo tra le Parti Sociali del 17 Maggio 2007, integrante al C.C.P.L. del 30 Novembre 2007, mentre il rimanente costo è a carico dei lavoratori. I lavoratori assenti ingiustificati, che non avvertono in tempo utile l'impresa, contribuiscono ugualmente per il primo giorno al costo di propria spettanza del pasto caldo.



- Qualora la consumazione del pasto caldo non sia realizzabile o non sussistano i limiti sopra descritti, sempre nelle condizioni previste dal richiamato art. 88, le imprese corrisponderanno un rimborso pari al valore di € 2,28 rispetto allo stesso che era di € 2,17 nel precedente C.C.P.L del 26 Febbraio 2003, per ogni giorno di effettivo lavoro.
5. Detto rimborso è stato calcolato tenendo conto della quota parte di quanto previsto dall' art. 18 del C.C.N.L. del 20 Maggio 2004 e assorbe fino a concorrenza eventuali indennità già corrisposte allo stesso titolo.
 6. Nei cantieri dove sarà attuata la normativa relativa al pasto caldo, i lavoratori che non usufruiranno di detto servizio, anche se non richiedenti, non hanno diritto al rimborso di cui al quarto comma del presente articolo.
 7. Le imprese sono sollevate da ogni responsabilità per eventuali ed occasionali disservizi concernenti la somministrazione del pasto caldo non imputabili alla propria volontà e comunque detti disservizi non devono comportare modifiche all'orario di lavoro.
 8. Resta salvo quanto previsto dall'art. 48 del C.C.N.L. del 20 Maggio 2004.

Dichiarazione a verbale

In riferimento all' allegato C/ter del presente C.C.P.L. le parti, nel richiamare tutto quanto previsto dal presente art. 6 ed in particolare il comma 3. che pone a carico delle imprese la quota di € 4,35 quale contributo massimo per il pasto caldo, precisano che detto contributo viene riferito anche alle aziende che applicano l' accordo del 16 Settembre 1974 aggiuntivo al C.C.P.L. del 26 Marzo 1974.

**Art. 7
LAVORI IN GALLERIA**

1. Con riferimento all'art. 20 gruppo B) del C.C.N.L. 20 Maggio 2004 qualora dovessero essere eseguiti lavori in galleria nel territorio della provincia di Caltanissetta, al personale addetto alle lavorazioni indicate nei punti a), b) e c) del richiamato gruppo B), saranno riconosciute le seguenti maggiorazioni:
 - a) Per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio46%;
 - b) Per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaci o di rifinitura di opere murarie; ai lavori di opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione 26%;
 - c) Per il personale addetti alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie.....18%;
2. Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgono in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un km dall'imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle associazioni territoriali competenti, di un ulteriore indennità non superiore al..... 20%.



Art. 8 TRASPORTO

1. Le imprese, o con mezzi propri o attraverso servizi pubblici, provvedono a far pervenire i lavoratori dipendenti sul posto di lavoro e ciò per i cantieri come appresso ubicati. Nel caso di utilizzazione di servizi pubblici, gli orari di questi devono essere compatibili con l'inizio e la fine dell'orario di lavoro o, per i casi di lavoro a turno, con l'inizio e la fine dei turni.
2. Si conviene convenzionalmente che il punto di raccolta coincide con la casa municipale del comune nel cui territorio ha sede il cantiere.
3. Qualora le imprese non provvedano a quanto disposto dal primo punto, agli operai in forza nel cantiere ubicato fino a 10 Km, dalla casa municipale, sarà riconosciuta un' indennità che varia da € 0,78 previsto nel C.C.P.L. del 26 Febbraio 2003 a € 0,82 previsto dall' accordo tra le Parti Sociali del 17 Maggio 2007, per ogni giorno di effettivo lavoro; oltre i 10 Km e fino ai 20 Km , il rimborso, come sopra calcolato, sarà pari ad 1/12 del prezzo di un litro di benzina per ogni Km di distanza del cantiere dalla casa municipale.
4. Nel caso in cui il prezzo della benzina dovesse subire incrementi, detto rimborso sarà adeguato a decorrere dal mese successivo, all'accertato incremento.
5. Detto rimborso spese assorbe fino a concorrenza eventuali indennità già corrisposte allo stesso titolo.
6. Il rimborso spese non sarà comunque erogato qualora le imprese approntino il mezzo di trasporto sia proprio che tramite servizi pubblici ed i dipendenti non utilizzano detti mezzi.
7. Si conviene altresì che quanto stabilito dall'art. 21 del C.C.N.L. del 20 Maggio 2004 viene qui richiamato ed i limiti territoriali ivi indicati sino fissati per cantiere situato oltre i 10 Km.

Art. 9 TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA

1. Ai sensi degli artt. 15 e 16 C.C.N.L. del 20 Maggio 2004, il trattamento economico spettante agli operai per ferie (8,50%) e gratifica natalizia (10%) è assolto dall'impresa con l'accantonamento presso la Cassa Edile di una percentuale complessiva del 18,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 24 del richiamato C.C.N.L. per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 16 dello stesso C.C.N.L.
2. Le modalità, sia dell'accantonamento da parte delle imprese che dal pagamento delle somme ai lavoratori aventi diritto, sono regolate dal presente integrativo oltre che dalle norme dello statuto e del regolamento della Cassa medesima.
3. Ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 18 C.C.N.L. del 20 Maggio 2004, le imprese accantoneranno altresì alla Cassa Edile, con le modalità previste dalla stessa, le percentuali come appresso specificate per i casi di malattia anche professionale ed infortunio sul lavoro:

[Handwritten signatures and initials]



	Accant. Lordo	Accant. Netto
- carenza INPS e INAIL	18,5%	14,2%
- Dal 4° giorno di malattia in poi	18,5%	14,2%
- Dal 4° a 90° giorno di infortunio o malattia professionale	7,4%	5,7%
- Da 91° giorno di infortunio o malattia professionale in poi	4,6%	3,6%

4. Pertanto per il pagamento ai lavoratori aventi diritto delle percentuali per ferie e gratifica natalizia in caso di malattia e di infortunio sul lavoro o malattia professionale provvederà la Cassa Edile con le modalità da essa previste.

Art. 10
ENTE NISSENO CASSA EDILE

Ordinamento

1. L'Ente Nisseno Cassa Edile, costituito in Caltanissetta il 22 marzo 1962, è regolato dallo Statuto e dal Regolamento vigenti.

Contributo Cassa Edile

2. Con riferimento agli artt. 36 e 38 del C.C.N.L. del 20 Maggio 2004 le imprese effettueranno i versamenti relativi agli accantonamenti e alle contribuzioni previsti dal presente C.C.P.L. e dal vigente C.C.N.L. entro il 25esimo giorno successivo al periodo di paga del mese di competenza e verseranno un contributo nella misura del 2,64% di cui il 2,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,44% a carico del lavoratore.
3. La mancata o tardiva trasmissione della denuncia mensile, pur in presenza del versamento, determina l'applicazione della sanzione pecuniaria pari allo 0,08% mensile da calcolarsi sul totale dei contributi e degli accantonamenti dovuti.
4. Qualora le imprese dovessero effettuare i versamenti oltre il 25° giorno successivo al periodo di paga del mese di competenza le stesse dovranno versare, a loro totale carico, un contributo supplementare in relazione ai periodi di ritardo, in favore dell'Ente, pari al prime rate ABI aumentato di tre punti da calcolarsi sul totale dei contributi e degli accantonamenti dovuti.
5. In caso di ritardo dei versamenti oltre il quarto mese, la Cassa Edile darà inizio all'iter di recupero dei crediti secondo le modalità dalla stessa stabilite.
6. L'adempimento salariale dell'accantonamento è un obbligo contrattuale che può essere fatto valere nell'ambito della normativa vigente.
7. Tutti i contributi previsti dal presente C.C.P.L. e dal C.C.N.L. sono da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 20 Maggio 2004 maggiorati del 23,45% e saranno versati contestualmente all'accantonamento di cui all'art. 10 del presente contratto alla Cassa Edile.



8. I contributi a carico del lavoratore saranno trattenuti sulla retribuzione di ogni periodo di paga.
9. Gli accantonamenti ed i contributi sono dovuti da tutte le imprese e tramite queste dai rispettivi lavoratori dipendenti che operano nel territorio della provincia di Caltanissetta indipendentemente dalla loro sede o residenza.
10. Tutte le modalità per i versamenti sono stabilite dalla Cassa Edile.
11. Le imprese hanno l'obbligo di inviare le denunce mensilmente, compilate in ogni loro parte secondo i modelli predisposti dalla Cassa Edile, entro e non oltre il venticinquesimo giorno successivo al periodo di paga del mese di competenza e contestualmente effettuare i relativi versamenti.
12. Per quanto riguarda le prestazioni della Cassa Edile per i casi di malattia anche professionale ed infortunio sul lavoro, le parti richiamano per la loro attuazione le norme contenute nell' Accordo Provinciale del 29 Marzo 1999 (allegato 4).
13. La dichiarazione scritta di adesione al C.C.N.L., al presente C.C.P.L. nonché allo Statuto e al Regolamento dell'Ente Nisseno Cassa Edile, da rilasciarsi ai sensi del punto b) dell'art. 36 del C.C.N.L. 20 Maggio 2004 dai datori di lavoro e dagli operai che di avvalgono dei servizi e delle prestazioni della cassa Edile, è raccolta da quest'ultima per i lavoratori mediante invio di apposito modulo da restituire debitamente compilato e firmato e per i datori di lavoro mediante sottoscrizione dell'apposita dichiarazione inserita nelle denunce mensili.
14. Le modalità di attuazione di tutto quanto è previsto dal presente C.C.P.L. , di competenza della Cassa Edile, dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione della stessa che ne invierà copia alle Organizzazioni territoriali contraenti.
15. Istituzione della borsa del lavoro dell' Industria delle Costruzioni
In ossequio all' art. 114 del C.C.N.L. del 20 Maggio 2004, viene istituita la borsa lavoro delle professionalità edili al fine di favorire l' incontro tra domanda e offerta di lavoro, censire le professionalità operaie ed impiegatizie e indirizzare le politiche di aggiornamento e riqualificazione del personale.

Dichiarazione a verbale

Le parti convengono di rivedere la misura del contributo Cassa Edile qualora questo dovesse rivelarsi non proporzionato a far fronte ai compiti istituzionali dell'Ente, sempre che ne sia documentata l'effettiva esigenza da parte del Consiglio di Amministrazione.



Art. 11
ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILI

1. Con riferimento all'art. 29 del C.C.N.L. del 20 Maggio 2004 si conviene che il contributo a totale carico dei datori di lavoro, istituito per coprire gli oneri relativi al premio di professionalità edile è del 1,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. sopra citato, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate maggiorati del 23,45% nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17 del C.C.N.L. vigente.
2. Le Parti convengono che l'aliquota dell' 1,50% varrà per un biennio, salva diversa statuizione che verterà definita in rapporto all'andamento della gestione.
3. Detta percentuale, congiuntamente alle altre contribuzioni, segue le stesse modalità e termini previsti per queste e dovrà essere versata alla Cassa Edile che effettuerà le prestazioni secondo quanto previsto dall' allegato (C) del vigente C.C.P.L.; le parti richiamano per la loro attuazione le norme contenute nell' Accordo Provinciale del 16 Settembre 1974, aggiuntivo al C.C.P.L. del 30 Novembre 2007.

Art. 12
FORMAZIONE PROFESSIONALE

1. Con riferimento all' art. 91 del C.C.N.L. del 20 Maggio 2004, il contributo da versare all' Ente Scuola Edile della Provincia di Caltanissetta, varia dall'attuale 0,80% al 1,00% ad esclusivo carico dei datori di lavoro, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del vigente C.C.N.L. maggiorati del 23,45%.

Art. 13
QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE

1. Con riferimento all'art. 36 del C.C.N.L. 20 Maggio 2004, viene concordato che le quote territoriali di adesione contrattuale sono fissate nella misura dello 0,80% a carico dei datori di lavoro e dello 0,80% a carico dei lavoratori da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del richiamato C.C.N.L. maggiorati del 23,45%.
2. Dette quote saranno versate alla Cassa Edile, a cura delle imprese, congiuntamente agli accantonamenti ed alle contribuzioni.



Art. 14
APPALTI E SUBAPPALTI

Ferme restando le norme di legge che regolano la materia e nel confermare integralmente la normativa dell'art. 14 del C.C.N.L. del 20 Maggio 2004 si allega al presente contratto provinciale lo schema di comunicazione (allegati A e B) che le imprese appaltatrici o subappaltatrici sono tenute ad inviare agli organismi ed enti indicati dal citato art. 14 C.C.N.L. e secondo le modalità da questo stabilite.

Art. 15
COMMISSIONE PERMANENTE PER GLI INVESTIMENTI E LA MOBILITA' DEL LAVORO

1. Le parti convengono di istituire una Commissione Provinciale permanente che ha lo scopo di individuare i possibili investimenti nel settore esistenti nella nostra provincia e di esaminare i conseguenti problemi occupazionali e di mobilità del lavoro in relazione anche alla nuova normativa sul mercato del lavoro.
2. Le valutazioni di detta Commissione comunque non limitano le rispettive autonomie decisionali sui temi trattati.
3. La Commissione sarà composta da sei membri nominati pariteticamente dalle parti contraenti e la cui articolazione sarà decisa al suo interno.

Art. 16
COMITATO PARITETICO PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO

Comma 1) In riferimento all'art. 109 del C.C.N.L. del 20 Maggio 2004 ed al protocollo d'intesa allegato 4, è istituito un Comitato a carattere permanente composto da sei membri, tre dei quali da nominarsi da parte del Gruppo Costruttori Edili della provincia di Caltanissetta ed i rimanenti tre da nominarsi in ragione di un rappresentante per ciascun sindacato provinciale, rispettivamente dalla FENEAL, dalla FILCA e dalla FILLEA.

Comma 2) Per il finanziamento del Comitato si provvede mediante il contributo di cui all' art. 91 del C.C.N.L. del 20 Maggio 2004 , che varia dall' attuale 0,26% al 0,56 % .

Comma 3) Rappresentante della Sicurezza;

Ai sensi dell' art. 87 comma quinto, del C.C.N.L. del 20 Maggio 2004, si concorda l' istituzione del rappresentante per la sicurezza di ambito territoriale.

Per la copertura del relativo costo viene stabilito un contributo a carico delle imprese nella misura dello 0,050% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all' art. 24 del vigente C.C.N.L., da versarsi con le denunce mensili alla Cassa Edile.



**Art. 17
VALIDITA' E DURATA**

Le presenti norme integrative sono valide per tutto il territorio della provincia di Caltanissetta con decorrenza 17 Maggio 2007 (artt. 2, 3, 6, 8) e dal 1° Gennaio 2008 (artt. 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17), pertanto cessano gli effetti derivanti dalle pattuizioni precedentemente definite. Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti allegati: 1,2,3,4,A,B,C,C/bis,C/ter. Tuttavia per evitare carenze normative, si conviene che le norme del presente C.C.P.L. , resteranno in vigore fino a quando non verra' definito il nuovo integrativo provinciale sulla base del nuovo C.C.N.L..

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE CALTANISSETTA

FENEAL-UIL

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL

- *[Handwritten signature]*
- *[Handwritten signature]*
- *[Handwritten signature]*
- *[Handwritten signature]*

- *[Handwritten signature]*

- *[Handwritten signature]*
- *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]



Viene stabilito dalle parti sociali quanto segue:

- ALLEGATO 1 -
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Le Parti Sociali concordano di disciplinare le seguenti prestazioni assistenziali erogate dall'Ente Nisseno Cassa Edile per l'anno 2008 come appresso:

1) -Per Visite odontoiatriche, oculistiche ed ortopediche: sarà corrisposto il contributo di € 60,00 (diconsi euro sessanta) previa presentazione di idonea documentazione fiscale rilasciata dallo specialista che ha effettuato la prestazione;

2) -Per interventi di alta chirurgia: sarà corrisposto un equo contributo sulle spese sostenute, previa presentazione di idonea documentazione fiscale rilasciata dal soggetto che ha effettuato la prestazione.

L'erogazione relativa ai suddetti punti 1) e 2), potrà essere effettuata una sola volta all'anno, per un solo intervento con riferimento al nucleo familiare del lavoratore.

- ALLEGATO 2 -
PREMIALITA'

In merito alla "Premialità" le Parti Sociali convengono di dare mandato al Comitato di gestione dell'Ente Nisseno Cassa Edile al fine di stabilire i criteri di ripartizione.

- ALLEGATO 3 -
FINANZIAMENTO FORMEDIL

Il finanziamento al Formedil Regionale verra' eseguito direttamente dall' Ente Nisseno Cassa Edile con prelievo dalle competenze dell' Ente Nisseno Scuola Edile, previa comunicazione dei relativi dati.

[Handwritten signatures and initials]



- ALLEGATO 4 -

In Caltanissetta, addì 29 marzo 1999

TRA

Il Gruppo Costruttori Edili dell'Unione degli Industriali della Provincia di Caltanissetta, aderente all'A.N.C.E., rappresentato dai Sigg.: ing. Pietro Di Vincenzo, Presidente, per. ind. Paolo Aiello, dott. Santo Angilello, geom. Igino Macro, Eduardo Narbone, Salvatore Puglisi, geom. Mario Turco e geom. Pieradolfo Zitta assistiti dal direttore dott. Tullio Giarratano, dal rag. Salvatore Maganuco e dal geom. Enrico Calogero dell'Unione degli Industriali.

e

la FENEAL-UIL rappresentata dai Sigg.: Stefano Cacciatore, Segretario provinciale, Antonio Giarrizzo e Rocco Lombardo;

la FILCA-CISL rappresentata dai Sigg.: Calogero Capraro, Segretario provinciale, Fortunato Antonuzzo e Francesco Iudice;

la FILLEA-CGIL rappresentata dai Sigg.: Antonino Giannone, Segretario provinciale, Giuseppe Lombardo, vice Segretario provinciale, Francesco Cosca e Carmelo Muscarini;

visti gli artt. 27 (trattamento in caso di malattia) e 28 (trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale) del C.C.N.L. 7.10.1987

si conviene

1. In applicazione del settimo comma del "Protocollo" aggiuntivo, per i trattamenti corrisposti dalle imprese a decorrere dall'1.4.1988 a titolo di malattia, infortunio e malattia professionale, le sottoscritte Organizzazioni sindacali dichiarano di adottare il criterio del rimborso alle imprese da parte della Cassa Edile di quanto dalle stesse corrisposto entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dall'avvenuta presentazione da parte dell'impresa alla Cassa Edile della denuncia degli operai ammalati per le imprese che effettuano i versamenti come stabilito al punto 2) dell'art. 12) del C.C.P.L. 29.3.1999.
2. La documentazione occorrente per avere diritto al rimborso è la seguente:
 - la denuncia alla Cassa Edile, entro il 25esimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'evento di malattia o infortunio, dei nominativi, delle categorie dei lavoratori interessati e dei periodi di assenza dal lavoro;
 - copia dell'attestato comprovante l'inizio e la durata della malattia che comporta la temporanea che comporta la temporanea inidoneità al lavoro.
 - Copia del modulo di liquidazione dell'indennità di malattia da trasmettere all'INPS per il rimborso delle indennità anticipate dall'impresa stessa al lavoratore interessato.



- In tale modulo devono risultare anche distintamente per i diversi periodi di assenza le giornate indennizzate dall'impresa e per ciascun periodo i relativi importi indennizzati per i quali sarà richiesto il rimborso alla cassa Edile. ;
 - Copia fotostatica della busta paga firmata dal lavoratore relativa al mese di competenza ;
 - Consegnare per ciascun operaio ammalato il modulo allegato al presente accordo debitamente compilato relativo al requisito delle 450 ore per il diritto alla restituzione integrale, restando inteso che, qualora non sia raggiunto il requisito delle 450 ore, si applicano le condizioni previste dal citato accordo nazionale;
 - Nei casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, copia della denuncia di infortunio.
3. Il pagamento delle somme imputabili a rimborso ai sensi dei precedenti punti del presente accordo dovrà essere sospeso in caso di mancato o parziale pagamento delle somme dovute all Cassa Edile entro i termini previsti dal vigente contratto integrativo provinciale;
 4. Per quanto riguarda il rimborso da parte della Cassa Edile del trattamento economico di malattia, infortunio e malattia professionale all'operaio che si ammali durante il periodo di preavviso si fa riferimento al terzo comma dell'art. 28 del vigente C.C.N.L.;
 5. Le parti si danno atto che il presente accordo va verificato entro sei mesi dalla data della stipula ed a seguito delle risultanze della gestione della Cassa Edile.
 6. Il presente accordo si applica a decorrere dal 1° marzo 1999 e sostituisce il precedente del 16.5.1988.



RACCOMANDATA A.R.

- ALLEGATO (A) -

ALLA CASSA EDILE DI

AI DIRIGENTI DELLA R.S.A.

(ovvero, quando manchi tale rappres.)
tramite Unione Industriali
Gruppo Costr. Edili
Caltanissetta

Ai Sindacati Prov.li di categoria
FENEAL
FILCA
FILLEA

e per conoscenza

ALL'INPS
Sede di

ALL'INAIL
Sede di

Oggetto: C.C.N.L. 20 Maggio 2004, per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini.
Appalto e subappalto.





La sottoscritta impresa (1), agli effetti della "disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti" contenuta nell'art. 14 del C.C.N.L. 20 Maggio 2004, per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini, comunica a codesta Cassa Edile ed agli Istituti in indirizzo di avere affidato l'esecuzione di lavori per il cantiere di all'impresa (2).....

Per la Cassa Edile ed i Dirigenti della R.S.A., a norma del citato contratto nazionale, si trasmette in allegato la dichiarazione rilasciata dall'impresa esecutrice.

timbro e firma

All. : 1 (per Cassa Edile e per dirigenti R.S.A.)

- (1) denominazione e sede impresa appaltante o subappaltatrice.
- (2) denominazione e sede impresa appaltatrice o subappaltatrice.





- ALLEGATO (B) -

DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE O SUBAPPALTATRICE

La sottoscritta impresa (1) Dichiaro che, con contratto di appalto (o subappalto) stipulato in data ha assunto l'esecuzione, per conto dell'impresa (2)
dei lavori di
nel cantiere di

La sottoscritta impresa si impegna ad assicurare, nei confronti degli operai da essa adibiti alle lavorazioni assunte con il citato contratto di appalto (o subappalto) e il periodo di esecuzione delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito dal C.C.N.L. 20 Maggio 2004, per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e con gli accordi integrativi locali del medesimo, nonché ad assolvere nei confronti della Cassa Edile competente, a tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi e dallo Statuto e Regolamento della Cassa medesima.

La sottoscritta impresa consente fin d'ora alla Cassa Edile di esibire la presente dichiarazione a chiunque ne abbia interesse.

.....
timbro e firma

- (1) denominazione e sede dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.
- (2) denominazione e sede dell'impresa appaltante o subappaltante.



- ALLEGATO (C) -

ACCORDO 16.9.1974 AGGIUNTIVO AL C.C.P.L. 26.3.1974

L'anno 1974 il giorno 16 del mese di settembre presso i locali dell'Ufficio provinciale del lavoro di Caltanissetta innanzi al sottoscritto Dr. Luigi Arnone, direttore dell'Ufficio medesimo, assistito dal Dr. Domenico Fisichella, vice direttore e capo del Serv. Rapp. di Lavoro e dal Sig. Fonti, capo sezione, sono presenti i seguenti signori:

- una delegazione di lavoratori assistiti dai rappresentanti sindacali Sig. Petrantonì Michele Sig. Tornabene Michele e Sig. Faraci Onofrio della CGIL;
- i Sigg. Leonardi Filippo, Gangitano Salvatore e Belladonna Giuseppe della CISL;
- i Sigg. Campailla Orazio e Trufolo Antonio della UIL;
- Dr Tullio Giarratano , Direttore dell'Unione degli Industriali;
- Geom. P.A. Zitta, Presidente del Gruppo Costruttori Edili di Caltanissetta.

omissis

Dopo ampia discussione le parti, nell'ambito delle norme contenute nell'Integrativo provinciale del 26.3.1974, concordano e stipulano quanto segue:

1. Concessione di una indennità di disagio di lire 800 (ottocento) giornaliera con ripartizione oraria pro - capite per attività che si svolgono nell'ambito di organici complessi industriali attualmente in esercizio e ad alta concentrazione industriale e loro immediate adiacenze.
Tale indennità, per ogni giornata di effettiva prestazione, dovrà essere corrisposta anche in caso di trasferimento del lavoratore ad altro cantiere della stessa impresa nel territorio del comune.
L'indennità predetta non verrà corrisposta in caso di trasferimento motivato o documentalmente definitivo.
Si chiarisce che le 800 lire sono comprensive delle maggiorazioni previste per la Cassa Edile.

omissis

4. La decorrenza del presente accordo è dall'1 agosto 1974.

omissis

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.



- ALLEGATO (C/bis) -

In Caltanissetta, 11 giugno 1990

TRA

Il Gruppo Costruttori Edili dell'Unione degli Industriali della Provincia di Caltanissetta, aderente all'A.N.C.E. , rappresentato dal Presidente Ing. Pietro Di Vincenzo e del Comitato Direttivo del Gruppo composto dai sigg. : Salvatore Puglisi, Pasquale Gattuso, dr. Santo Angilello, geom. Emilio Trainito, geom. Eduardo Narbone, per. Ind. Paolo Aiello, geom. Luigi Geraci e geom. Pieradolfo Zitta assistiti dal Direttore dr. Tullio Giarratano e dal rag. salvatore Maganuco dell'unione degli Industriali.

e

la Feneal – UIL rappresentata dai Sigg. : Paolino Minnella, Biagio Giudice, Angelo Tinnirello e Antonino Trufolo assistiti dal Segretario provinciale della Uil Sig. Stefano Cacciatore;

la Filca – CISL rappresentata dai Sigg. Calogero Capraro, Angelo Pisano, Fortunato Antonuzzo e Giuseppe Ventura assistiti dal Segretario provinciale della Cisl rag. Antonio Montagnino;

la Fillea – CGIL rappresentata dai Sigg. : Antonino Giannone, Giuseppe Lombardo, Luigi Casisi, Saverio La Mendola e Michele Vitale assistiti dai Segretari provinciali della CGIL dr. Angelo Lomaglio e rag. Mario Lombardo

visto l'accordo 16.9.1974, aggiuntivo al C.C.P.L. del 26.3.1974

si conviene

1. Di incrementare l'indennità di disagio ivi prevista dalle attuali lire 800 giornaliere a lire 2.000 ferme restando le modalità di applicazione previste al punto 1) del richiamato accordo.
2. Detto incremento riassorbe fino a concorrenza eventuali erogazioni a qualsiasi titolo corrisposte.



- ALLEGATO (C/ter) -

In Caltanissetta, addì 29 del mese di marzo 1999

TRA

Il Gruppo Costruttori Edili dell'Unione degli Industriali della Provincia di Caltanissetta, aderente all'A.N.C.E. , rappresentato dal Presidente ing. Pietro Di Vincenzo assistito dal Direttore dott. Tullio Giarratano dal rag. Salvatore Maganuco e dal geom. Enrico Calogero dell'Unione degli Industriali.

e

la Feneal-UIL rappresentata dai Sigg. : dal Segretario provinciale della Uil Sig. Stefano Cacciatore;

la Filca-CISL rappresentata dai Sigg. Calogero Capraro

la Fillea-CGIL rappresentata dai Sigg. : Antonino Giannone,

visto l'accordo 16.9.1974 aggiuntivo al c.c.p.l. 26.3.1974;

si conviene

1. Nel richiamare tutto quanto previsto dall'art. 6 del C.C.P.L. 29 marzo 1999 ed in particolare il comma 3) che pone a carico delle imprese lire 7.600 quale contributo massimo delle stesse per il pasto caldo, si chiarisce che detto contributo viene riferito anche alle aziende che applicano l'accordo sopra menzionato.
2. Detto incremento assorbe fino a concorrenza eventuali erogazioni già corrisposte dalle aziende allo stesso titolo e finalità, ferme restando le condizioni di miglior favore eccedenti il suddetto importo esistenti alla data del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

